

# COMUNE DI COGGIOLA

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI COGGIOLA E PRAY ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI (articolo 34 D.Lgs. n. 267/2000)

### Articolo 1

Premesso che con rogito notarile Rep. n. 13870 del 16,04.1992 del Notaio dr. Giovanni MANCINI di Biella veniva disposta la donazione in comunione pro indiviso ai Comuni di Coggiola e Pray da parte del Consorzio della Caserma dei Carabinieri di Coggiola, di un fabbricato censito al N.C.E.U. al Fg. 26 particelle 727 e 874 in Comune di Coggiola, con l'onere modale di destinazione all'accasermamento del nucleo Carabinieri di stanza a Coggiola;

Ciò premesso i Comuni medesimi stipulano ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente convenzione facoltativa allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata la Caserma dei Carabinieri di Coggiola per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi.

### Articolo 2

#### Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione ha durata di anni cinque con scadenza al 31.12.2027. Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine di cui sopra, per le seguenti cause.

- 1) Previo accordo tra i Comuni convenzionati;
- 2) Per recesso unilaterale da parte di uno o più Comuni, qualora non sia più possibile per ragioni economiche la prosecuzione del servizio;
- 3) In caso di soppressione del Nucleo dei Carabinieri di stanza a Coggiola.

### Articolo 3

#### Comune Capo Convenzione

Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio è il Comune di Coggiola, che è anche sede amministrativa del servizio stesso.

### Articolo 4

#### Modalità operative

Con la presente Convenzione, i Comuni convenzionali intendono provvedere al funzionamento e manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'edificio adibito a Caserma.

### Articolo 5

#### Forme di consultazione

Le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio viene esercitato mediante consulta dei Sindaci o loro delegati, dei rispettivi Comuni convenzionati. Gli stessi si riuniranno obbligatoriamente, esprimendo parere:

- nel mese di febbraio, per l'esame e la definizione del rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- nel mese di settembre, per l'esame e la definizione del preventivo per l'anno successivo per le direttive generali dell'attività relative al servizio convenzionato;
- quando vi sia la necessità dell'assunzione di spese non preventivate,

I Sindaci, o loro delegati, si riuniranno facoltativamente ogni qualvolta il Sindaco del Comune convenzionato ne ravvisi la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il quale provvederà alla convocazione della Commissione, entro dieci giorni dalla richiesta.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza, su ogni argomento trattato. Le funzioni del Segretario della Consulta saranno svolte dal Segretario del Comune capofila, ovvero da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria "C" dello stesso Comune, munito di apposita delega.

## Articolo 6

### Rapporti finanziari

I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, Pertanto la spesa complessiva annuale relativa alla gestione del servizio sarà ripartita come di seguito:

a) per una quota pari al 50% di ogni singolo Comune.

Per quanto attiene agli oneri patrimoniali relativi al servizio, gli stessi saranno suddivisi tenendo conto della quota di compartecipazione alla spesa riferita a ciascun Comune convenzionato.

## Articolo 7

### Finanziamento delle spese

Il Comune Capo Convenzione provvederà:

- al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero, con scadenza semestrale, della parte di spettanze a carico del Comune associato.

-a presentare domande di contributo per interventi di adeguamento/ efficientamento energetico e a destinare le risorse assegnate alla struttura a qualunque titolo con vincolo di destinazione.

- a iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione del servizio e apposito capitolo d'entrata della quota parte di spettanza a carico del Comune convenzionato.

-a predisporre annualmente uno schema di bilancio preventivo con tutte le spese per la gestione del servizio relativo all'anno successivo, al fine di iscrivere nei rispettivi bilancio di previsione la quota di spesa di rispettiva spettanza.

- a predisporre entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente, con relativo riparto definitivo della spesa sostenuta ed a inviarlo al Comune di Pray.

#### Art 8 Rinvio

Per quanto non previsto della presente Convenzione si applicano le disposizione

di legge in Materia

Articolo 9  
Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto Approvato e sottoscritto